

N. 619/2020 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI LANCIANO**

Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al N. **619/2020 R.G.**, promossa da:  
[REDACTED] (C.F. n. [REDACTED]) nata a San Salvo  
(CH) il [REDACTED] residente in Treglio (CH) C.da [REDACTED]  
elettivamente domiciliata in Lanciano (CH) alla via [REDACTED]  
presso lo studio dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (C.F.:  
[REDACTED])

**ATTORE**

contro

[REDACTED] SRL (C.F. [REDACTED]) in persona del legale  
rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano ( alla [REDACTED]  
[REDACTED] n. [REDACTED] A, rappresentata e di fesa, congiuntamente e  
disgiuntamente, dagli Avv.ti [REDACTED] [REDACTED] (C.F.  
[REDACTED] ed [REDACTED] (C.F. [REDACTED])  
con studio in La Spezia (SP) alla Via [REDACTED] con domicilio  
eletto in VIA [REDACTED] 19125 LA SPEZIA

**CONVENUTO**

**OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza,  
apertura di credito bancario)**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione  
delle conclusioni.



## CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE

Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:

- 1) - in via preliminare: si eccepisce l'improcedibilità del presente giudizio per violazione dell'articolo 5, comma 1 bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
- 2) - in via principale e nel merito: in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa e per l'effetto e in ogni caso annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 112/2020 D.I., iscritto al n. 228/2020 R.G. emesso dal Tribunale di Lanciano in data 02.03.2020.
- 3) - in ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale oltre agli oneri accessori come per legge

## CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA

In via preliminare, di rito, concedere il termine di legge per l'esperimento preventivo del tentativo di mediazione;

In via preliminare , nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 112 2020 , R.G. n. 228 2020 , del 02.03.2020 emesso dal Tribunale di Lanciano , stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.

In via principale , nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 112 2020 , R.G. n. 228 2020 , del 02.03.2020 emesso dal Tribunale di Lanciano

In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la Sig. ra [REDACTED] al pagamento in favore della società [REDACTED] S.r.l. della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria.



In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrenze.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### FATTO

Con decreto ingiuntivo telematico, n. 112/2020 emesso dal Tribunale di Lanciano in data 02 marzo 2020 e pubblicato in pari data nel procedimento recante il n. 228/2020R.G., notificato mediante servizio postale in data 11 giugno 2020, veniva ingiunto alla sig.ra [REDACTED] il pagamento, in favore della [REDACTED] Srl [REDACTED] della somma di euro 19.699,61, oltre interessi come da domanda, e spese della procedura monitoria liquidate in euro 540,00 per onorari ed euro 145,50 per esborsi oltre accessori come per legge.

La sig.ra [REDACTED] ha proposto opposizione sostenendo il difetto di prova circa la sussistenza del credito, la nullità della clausola di determinazione degli interessi e delle penali, chiedendone riduzione ex art. 1284 e la violazione del divieto di anatocismo.

Ha inoltre eccepito il difetto di condizione di procedibilità per mancato esperimento della mediazione

La convenuta si è costituita chiedendo termine per esperire la mediazione e nel merito contestando l'avversa domanda.

Dopo la pronuncia sulla concessione della provvisoria esecutorietà le parti sono state rimesse dinanzi all'ufficio di mediazione per l'avvio della procedura obbligatoria; successivamente alla parte convenuta, onerata, è stato chiesto di provare l'avvio tempestivo della procedura, assegnando termine di giorni venti per il deposito dell'istanza di avvio e riservando ordinanza. L'opposta, nel termine, ha prodotto l'istanza di avvio della mediazione datata 25/01/2021, da cui tuttavia non era possibile evincere la data di presentazione all'organismo, quindi il giudizio è stato rinviato per la verifica di questo incombente all'udienza del 06/12/2021. Neppure in tale udienza è stata prodotta prova del tempestivo invio, quindi la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 04/07/2022. Questa udienza si è tenuta mediante trattazione scritta, ed al suo esito il giudizio è stato trattenuto



in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.,.

### **DIRITTO**

In primo luogo va rilevato che l'eccezione di difetto di procedibilità per mancato avvio della procedura di mediazione è stata sollevata nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, quindi in un momento in cui la sussistenza di tale condizione di procedibilità non è richiesta.

L'art. 5 del DL 28/2010 è chiaro nello stabilire al comma 4 lett. a) che i commi 1bis e 2 (che prevedono la mediazione come condizione di procedibilità) non si applicano nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione. Quindi questa statuizione fissa in epoca successiva all'emanazione dei provvedimenti ai sensi degli artt. 648 e 649 c.p.c. il momento in cui insorgerà l'esigenza di concretizzare la condizione di procedibilità.

Ciò posto, l'eccezione assume rilievo in quanto reiterata dopo la concessione della provvisoria esecutorietà.

Al riguardo va rilevato che l'opponente indica il termine di 15 giorni per l'avvio della mediazione come perentorio, ma tale perentorietà non è prevista da alcuna norma.

La parte onerata dell'avvio, comunque, non ha fornito la prova dell'avvio tempestivo entro l'udienza a tanto prefissa.

Solo con le note di trattazione per l'udienza di precisazione delle conclusioni l'opposta ha allegato un documento in formato pdf riproducente il testo di una p.e.c. con cui risulta l'invio di molteplici istanze di avvio della mediazione, di cui due intestate a [REDACTED]

[REDACTED]

L'ordinanza che aveva disposto l'avvio della mediazione è datata 18 gennaio 2021 e risulta comunicata il 22 gennaio 2021 ai difensori dell'opposta.

Quindi stando alle risultanze del menzionato documento l'istanza, depositata il 27/01/2021 sarebbe tempestiva.

Tale produzione tuttavia non è utilizzabile ai fini della presente decisione, perché tardiva, posto che il giudizio va deciso allo stato



degli atti esistente al momento di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, e la parte interessata non ha motivato alcuna ragione del ritardo né ha chiesto rimessione in termini.

Si ritiene quindi decisivo ai fini del presente giudizio l'orientamento stabilito da Cass 40035/2021 secondo cui ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione.

Al riguardo, va rilevato che seppure parte opposta, riportandosi alla comunicazione del 31/05/21 dell'organismo [REDACTED] (allegata alle note di trattazione scritta per l'udienza del 07/06/2021) che fissava al 5/7/21 l'incontro in mediazione, con ciò deduceva la causa a sé non imputabile, non risulta avere dato ulteriore seguito all'istanza neppure nelle more del successivo rinvio disposto fino al 06/12/2021 in modo da rendere possibile lo svolgimento della procedura entro tale data.

Ne consegue che va dichiarata l'improcedibilità della domanda e revocato il decreto ingiuntivo opposto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo la tabella allegata al DM147/2022 per le fasi studio € 919 - introduttiva € 777 e decisionale € 1700, ridotte del 50% per ammissione della parte opponente al patrocinio a spese dello Stato, in cui favore andrà eseguito il pagamento.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- dichiara l'improcedibilità della domanda d'ingiunzione
- revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 112 2020 , R.G. n. 228 2020 , del 02.03.2020 emesso dal Tribunale di Lanciano già provvisoriamente esecutivo;
- Condanna [REDACTED] SRL a al pagamento delle spese di lite



nell'ammontare di € 1.698,00 per compensi (così ridotto ex art. 130 DPR 115/2022, oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA e ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

- Sentenza provvisoriamente esecutiva

Lanciano, 15 dicembre 2022

Il Giudice On.  
*Avv. Cesare D'Annunzio*

